

**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 30.12.1992, n. 502 E S.M.I.
TRA L'ASP E GLI EROGATORI PRIVATI DEFINITIVAMENTE ACCREDITATI PER
L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

L'anno 2014, il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE in Crotona

TRA

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona con sede in Crotona, Via M. Nicoletta "Centro Direzionale il Granaio, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr Giuseppe Fratto nato a Soveria Simeri il 28/03/1953, P.I. 01997410798 (di seguito per brevità "ASP")

E

la Struttura Erogatrice Laboratorio analisi cliniche Volante srl con sede in Crotona Via M. Nicoletta n. 168, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr. Ettore Rizzo, P.I. 01783850793 (di seguito per brevità "Erogatore"), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

L'ASP e l'Erogatore sono di seguito congiuntamente denominate anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Premesso:

- a) Che con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per il triennio 2010-2012 (c.d. Piano di Rientro) s.m.i;
- b) Che con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Eco-nomia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;
- c) Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 il Presidente *pro tempore* della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;
- d) Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 4 agosto 2010, il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarra sono stati nominati *Sub* Commissari per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
- e) Che con D.P.G.R. n. 44 del 08/06/2011, la Regione Calabria ha approvato schemi contrattuali differenziati per livello e sublivello assistenziale, da utilizzare in maniera uniforme sul territorio regionale per la disciplina dei rapporti ex art. 8-quinquies con i Soggetti Privati Accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie;
- f) Che con D.G.R. n.489 del 02.7.2010 la Regione Calabria ha stabilito i tetti di spesa del triennio 2010/2013 per le prestazioni da privati: ambulatoriale, riabilitazione extraospedaliera, protesica e altre prestazioni, la cui determinazione rappresenta un elemento fondamentale della programmazione sanitaria regionale;
- g) Che l'Erogatore è soggetto accreditato, iscritto nel *Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate definitivamente nella regione Calabria* approvato con

Azienda Sanitaria Provinciale Crotona
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO



D.P.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011, per l'erogazione di prestazioni specialistica ambulatoriale, Cod. 186E6C;

- h) Che con DCA n. 68 del 20/10/2014 sono stati determinati i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato.
- i) Che ai sensi del comma 2 dell'art. 8-*quater* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le Aziende Sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- j) Che ai sensi dell'art. 8 *quinquies*, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso;
- k) Che all'Erogatore è fatto divieto di erogare prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie non ricomprese nel decreto di accreditamento;
- l) Che, in attuazione degli indirizzi di programmazione e delle disposizioni al riguardo emanate dalla Regione Calabria, ed in conformità agli schemi contrattuali approvati dalla stessa Regione per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le Aziende Sanitarie ed i soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del D.lgs. 502/92 e s.m.i., l'ASP (congiuntamente alla Regione – Settore Politiche Sociali, per le strutture socio sanitarie) procede alla stipula di appositi contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie;

Richiamati:

- la L.R n. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale dell'01.09.2009 n.13;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sopra costituite, nella qualità in atti, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Oggetto del Contratto

- 1.1. Sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito al successivo art. 3, l'ASP affida all'Erogatore l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al successivo punto 1.2 a favore degli aventi diritto che, esercitando libera scelta, operanno di accedere per il tramite della Struttura dell'Erogatore alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.
- 1.2. Le prestazioni sanitarie da espletare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito "Prestazioni Sanitarie") consistono nelle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per la branca specialistica di:
LABORATORIO ANALISI (chimica clinica-tossicologia-microbiologia-sieroimmunologia-ematologia).
- 1.3. L'Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni sanitarie per tutta la durata del presente Contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.

Art. 2

Condizioni per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie

- 2.1. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere, tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla vigente normativa di livello nazionale e regionale, per la tipologia di prestazioni sanitarie oggetto dell'accreditamento.
- 2.2. L'Erogatore dichiara e garantisce, inoltre, l'adeguatezza ed il perfetto stato d'uso di tutte le apparecchiature, e si impegna a tenere a disposizione dell'ASP e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura. Le attrezzature e le tecnologie sono quelle risultanti nella documentazione in atti presso l'ASP e presso la Regione Calabria. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ad entrambi gli Enti.
- 2.3. L'Erogatore si impegna ad effettuare le idonee calibrazioni, secondo la buona pratica

Azienda Sanitaria Provinciale Crotonese
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO



professionale, ed a partecipare ai programmi della "Verifica Esterna di Qualità".

- 2.4. Su richiesta dell'ASP o della Regione, l'Erogatore fornirà ogni ulteriore eventuale documento, che non sia già in possesso dell'amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti predetti ed il loro mantenimento.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili, tipologia e limite massimo di spesa

- 3.1. Tenuto conto di quanto chiarito nelle premesse, l'Erogatore ha preso atto, e con il presente Contratto conferma, di accettare quale tetto massimo annuo 2013 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo") l'importo di Euro 402.920 (quattrocentoduenovecentoventi). Il tetto massimo annuo è da intendersi comprensivo degli importi scontati per come previsto dall'art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. fino all'11 Febbraio 2013
- 3.2. Le prestazioni erogate nell'anno 2014 nel periodo antecedente la sottoscrizione del presente contratto sono ricomprese nel Tetto massimo annuo, per come determinato al punto precedente, che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore per l'anno 2014;
- 3.3. Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle Prestazioni Sanitarie nell'arco dell'intero anno, sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le Parti si danno atto che l'Erogatore dovrà programmare la propria attività per rispettare il Tetto Massimo annuo. Per l'effetto, le Parti convengono che nulla spetterà all'Erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le Prestazioni Sanitarie che l'Erogatore medesimo abbia reso superando il seguente limite percentuale indicato in corrispondenza al relativo riferimento temporale:
- il 90% (novanta per cento) del Tetto Massimo Annuo alla data del 31 ottobre 2014
 - il 100% (cento per cento) del Tetto Massimo annuo alla data del 31 dicembre 2014;
- 3.4. L'Erogatore potrà recuperare nei mesi successivi il volume non richiesto in un dato periodo dagli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie rispetto alla percentuale fissata nel 90% per quel medesimo periodo al precedente punto 3.3. Nulla spetterà all'Erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente Contratto.
- 3.5. L'Erogatore e l'ASP valuteranno secondo buona fede la possibilità di gestire la ricorrenza di eventi straordinari che richiedano, fermo il Tetto Massimo annuo, una variazione della percentuale di cui al punto 3.3.
- 3.6. Le prestazioni fatturate oltre il *budget* (Tetto massimo) non sono remunerabili da parte della Azienda Sanitaria e pertanto non sono esigibili.
- 3.7. Il volume delle prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e branca specialistica, nonché il tetto di spesa preventivato (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) viene obbligatoriamente riportato nell'allegato A) al presente atto. L'erogatore, con la firma del presente atto, si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni.
- 3.8. Le parti danno atto che il tetto assegnato si intende comprensivo anche delle prestazioni erogate a pazienti extraregionali e che la remunerazione di tutte le prestazioni avviene comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.8 *quinquies* lett. e) *bis* del D.lgs. 502/92 e s.m.i.

Art. 4

Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie

- 4.1. Le Prestazioni Sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia.

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO



- 4.2. Le prestazioni Sanitarie dovranno essere rese nel rispetto dei requisiti di qualità e appropriatezza imposti dalla buona pratica professionale e tenuto conto che non potranno essere erogate le prestazioni di assistenza extraospedaliera non previste dal DPCM 29/11/2001 e dai successivi provvedimenti attuativi adottati dalla Regione.
- 4.3. L'Erogatore non potrà adottare comportamenti discriminatori fra gli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie. Le Parti si danno comunque atto che, al fine di rispettare i limiti percentuali di cui al precedente art. 3, l'Erogatore dovrà, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, procedere ad una programmazione delle attività da rendere per garantire la continuità assistenziale nell'arco dell'intero anno.

Art. 5

Requisiti Organizzativi

- 5.1. Il Legale Rappresentante della Struttura, con la firma del presente atto, dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
- 5.2. L'Erogatore garantisce che le Prestazioni Sanitarie verranno erogate impiegando personale in possesso dei titoli abilitanti e che non verserà in situazioni di incompatibilità, dando atto che eventuali situazioni di incompatibilità determineranno gli effetti previsti dall'art. 1 comma 19 della L. 662/1996, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
- 5.3. La dotazione organica della Struttura è quella riportata nell'elenco nominativo, allegato quale parte integrante del presente contratto, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, recante la specifica del codice fiscale di ogni singolo dipendente, della relativa qualifica, della mansione svolta, il monte ore settimanale. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'ASP ed alla Regione. L'Erogatore si impegna ad autocertificare semestralmente il mantenimento dei requisiti organizzativi. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
- 5.4. L'Erogatore si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria dichiarato in sede contrattuale per tutta la durata del presente contratto.
- 5.5. La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle ASP della Regione stessa in merito ai percorsi assistenziali e/o relativamente alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 6

Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore

- 6.1. In considerazione dell'obbligo informativo che le ASP dovranno espletare nei confronti della Regione, l'Erogatore si impegna ad inviare, almeno dieci giorni prima dello scadere del termine, tutti i flussi informativi di propria competenza richiesti dalla Regione Calabria nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti norme, dovendosi considerare l'eventuale inadempimento automaticamente "grave" e causa di risoluzione immediata, espressa e di diritto del presente contratto
- 6.2. La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico prescrittore le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.
- 6.3. L'Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste. I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:
- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
 - il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla diagnosi;
 - le modalità di erogazione delle prestazioni.
- 6.4. Qualora, in sede di controllo da parte dell'ASP, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione per

Azienda Sanitaria Regionale Calabria
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO



- la conseguente decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali (refusi, errori materiali ovvero omissioni sanabili nel contesto dei contenuti desumibili) si potrà procedere ove possibile, lecito e consentito, alla regolarizzazione della documentazione.
- 6.5. Ai fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle applicabili prescrizioni di legge e nel rispetto del Contratto, l'ASP e la Regione potranno in qualunque momento dare corso ad ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate. Nelle occasioni di verifica, che si svolgeranno alla presenza del Legale Rappresentante (o suo delegato, in caso di impedimento), assistito dal Direttore Sanitario della struttura, l'Erogatore si impegna:
- a predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte dell'ASP, anche attraverso gli strumenti informatici di ogni dato ritenuto utile a legittimamente verificare il corretto adempimento;
 - a conservare la documentazione relativa alle prestazioni rese, in funzione della sua successiva consegna all'ASP.
- 6.6. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari regionali o dell'Azienda presso la struttura. Al termine delle operazioni viene immediatamente redatto in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o un suo delegata, il verbale di controllo, che può contenere anche eventuali prescrizioni alla struttura. Nel caso in cui l'Azienda o la Regione dovessero riscontrare irregolarità nell'effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse, la struttura provvederà a far pervenire all'ente che ha effettuato i controlli le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento del verbale.
- 6.7. Al fine di consentire l'espletamento dei controlli l'ASP attuerà le disposizioni regionali al riguardo adottate.
- 6.8. Per consentire il necessario monitoraggio dell'andamento della spesa nonché l'appropriatezza delle prestazioni erogate, l'Erogatore si obbliga a trasmettere all'ASP e alla Regione i dati di attività con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali in merito ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati di cui all'art. 50, comma 6 e 7 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/03.

Art. 7

Corrispettivi

- 7.1. Per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l'ASP si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato applicando la tariffa tempo per tempo vigente, come ridotta dagli sconti tariffari previsti dall'art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. fino all' 11 Febbraio 2013
- 7.2. Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'Erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle Prestazioni Sanitarie.
- 7.3. Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le Prestazioni Sanitarie sarà sospeso in caso di tardiva trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 6 e sino alla intervenuta trasmissione degli stessi.

Art. 8

Modalità e termini per il pagamento dei corrispettivi

- 8.1. La remunerazione delle prestazioni, previa fatturazione dell'integrale produzione del mese di riferimento, sarà effettuata con acconti mensili del 70% (settantapercento) della stessa, da corrispondersi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa fattura.

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe **FRATTO**



- 8.2. Alla fine di ogni trimestre, si procederà al relativo conguaglio, positivo o negativo, sulla produzione accertata e validata (intendendo per tale il totale delle prestazioni del relativo periodo che hanno positivamente superato il controllo formale e di congruità, certificato dal dirigente responsabile preposto ai controlli. Intendendosi, altresì, con ciò specificare e ribadire che il fatturato esibito dall'Erogatore non può costituire, ex sé, pretesa di corrispettivo), tenuto conto anche dei controlli relativi all'osservanza di quanto pattuito in sede contrattuale. L'Erogatore, su indicazione degli uffici aziendali competenti, emetterà nota di credito per l'eventuale importo a suo debito. Nel caso in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto, nel trimestre, dovesse eccedere il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, si procederà a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto; in caso di cessazione del rapporto, la Struttura procederà, a semplice richiesta, al pagamento dell'importo risultante a suo debito.
- 8.3. L'ASP potrà sospendere i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa in materia sanitaria e di quanto stabilito dal presente contratto.
- 8.4. E' fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore dell'ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità.
- 8.5. Ove i pagamenti di che trattasi avvengano entro i termini sopra pattuiti l'ASP non pagherà interessi. In caso di ritardo, gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti sin dal momento di maturazione del diritto e cioè dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di presentazione della fattura.
- 8.6. Quanto dovuto dall'ASP a titolo di corrispettivo potrà essere compensato con gli importi che l'Erogatore dovrà restituire per effetto delle verifiche e dei controlli effettuati dall'ASP.

Art. 9

Decorrenza e durata

- 9.1. Il presente contratto ha validità per tutto l'anno 2014, e più esattamente per il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni dei sinallagma che regolamenterà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2015, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.
- 9.2. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l'ASP, che ne curerà tempestivamente la notifica di un esemplare alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute.

Art 10

Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

- 10.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte.
- 10.2. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dal presente accordo, l'Erogatore dovrà notificare all'ASP territorialmente competente la cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
- 10.3. La cessazione potrà riguardare solo le prestazioni verificate positivamente e liquidate. La struttura si impegna a mantenere indenne l'ASP per eventuali cessioni effettuate fuori dalle forme e dalle condizioni previste dal presente articolo
- 10.4. Salvo diversa comunicazione dell'ASP, per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c., la cessione non potrà in ogni caso, ivi compreso il silenzio dell'ASP, intendersi come accettata puramente e semplicemente.

Art. 11

Risoluzione per grave inadempimento

Azienda Sanitaria Provinciale Crotonese
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO



- 11.1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto si intenderà risolto, su dichiarazione dell'ASP, ed in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate che configuri grave inadempimento dell'Erogatore:
- falsità di alcuna delle dichiarazioni rese dall'Erogatore nel presente contratto;
 - impedimento al controllo esercitato da organi dell'azienda sanitaria di riferimento e regionali previsti nel presente contratto;
 - mancata ottemperanza agli obblighi informativi;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti sulle prestazioni rese;
- 11.2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della struttura di cui alla lettera g) della premessa determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.
- 11.3. Qualora l'ASP ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente Contratto, ne farà contestazione all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione del grave inadempimento. Trascorso tale termine, l'ASP invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte fatte pervenire dall'Erogatore, con la relativa documentazione, alla Regione Calabria, la quale potrà dunque procedere ai sensi del precedente punto 11.1 ovvero, in relazione alla minore entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere.
- 11.4. Resta fermo il diritto dell'ASP e della Regione al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Erogatore.

Art. 12

Controversie

- 12.1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente contratto, saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede legale l'ASP che sottoscrive il presente contratto, con esclusione di procedura arbitrale e di ogni foro concorrente.

Art. 13

Clausole di salvaguardia

- 13.1. Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti.
- 13.2. Ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera e-*bis*) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sfioramento dei limiti di spesa già concordati.
- 13.3. Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate.
- 13.4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Il soggetto contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra,



di recedere dal presente contratto mediante formale comunicazione all'azienda sanitaria provinciale di competenza e al Dipartimento Tutela della Salute.

Art. 14

Regolarizzazione dei pagamenti degli eventuali debiti pregressi

14.1. Per il pagamento degli eventuali debiti pregressi si fa espresso rinvio all'adozione da parte della Regione delle misure di regolarizzazione dei pagamenti dei debiti pregressi previste al punto 15 dell'allegato alla D.G.R. 845/2009 con la quale è stato approvato il piano di rientro.

Crotone li 7.11.2014

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale

Per l'Erogatore

Il legale rappresentante (allega copia documento di riconoscimento)

L'erogatore dichiara di approvare espressamente gli articoli: 1, 3, 6, 8 e 13.

Per accettazione

Per l'Erogatore

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PRATCO

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

VOLANTE S.r.l.

Via M. Nicoletti, 168 - 88900 CROTONE
Partita Iva 01783850793

Cod. Pubblico Registro 009700

LABORATORIO ANALISI CLINICHE

VOLANTE S.r.l.

Via M. Nicoletti, 168 - 88900 CROTONE
Partita Iva 01783850793

Cod. Pubblico Registro 009700

VOLANTE Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
009700	90.01.2	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	36	379
009700	90.03.4	ACIDO VALPROICO	63	685
009700	90.03.5	ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [dU]	9	167
009700	90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	4.100	4.100
009700	90.05.1	ALBUMINA [S/U/dU]	63	89
009700	90.05.2	ALDOLASI [S]	9	18
009700	90.05.5	ALFA 1 FETOPROTEINA [S/La/Alb]	153	1.132
009700	90.06.1	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]	108	573
009700	90.06.4	ALFA AMILASI [S/U]	261	480
009700	90.07.5	AMMONIO [P]	9	57
009700	91.29.3	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA	36	2.045
009700	91.29.4	ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA	135	16.211
009700	91.30.1	ANALISI DI MUTAZIONI DEL DNA	108	17.123
009700	91.30.2	ANALISI DI POLIMORFISMI (str, VNTR)	153	23.680
009700	90.46.5	ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)	36	241
009700	90.47.3	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	135	1.781
009700	90.47.5	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)	81	1.006
009700	90.48.1	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	9	75
009700	90.48.2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)	27	277
009700	90.48.3	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	45	481
009700	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	90	753
009700	90.49.5	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG, IgA)	360	3.697
009700	90.51.4	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPERROSSIDASI (AbTPO)	530	5.989
009700	90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	9	74
009700	90.52.1	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	54	505
009700	90.52.2	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	36	265
009700	90.52.4	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	207	1.979
009700	90.52.5	ANTICORPI ANTI ORGANO	279	3.825
009700	90.53.5	ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH	9	226
009700	90.54.4	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	500	6.285
009700	90.55.1	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	243	3.154
009700	90.55.2	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	135	1.709
009700	90.55.3	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	162	1.861
009700	90.56.3	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	225	1.667
009700	90.56.4	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	9	149
009700	90.56.5	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	960	7.114
009700	90.57.5	ANTITROMBINA III FUNZIONALE	63	316
009700	90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	4.100	4.264
009700	90.85.1	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Kirby Bauer, almeno 10 antibiotici)	27	208
009700	90.85.2	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., almeno 10 antibiotici)	279	3.401
009700	90.10.1	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	36	191
009700	90.10.4	BILIRUBINA TOTALE	990	1.119
009700	90.10.5	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	891	1.256
009700	90.11.4	CALCIO TOTALE [S/U/dU]	1.100	1.243
009700	90.11.5	CALCITONINA	135	1.945
009700	90.12.3	CARBAMAZEPINA	45	542
009700	91.31.2	CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE	45	5.076
009700	90.12.4	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE	9	102
009700	90.12.5	CERULOPLASMINA	9	48
009700	90.13.3	CLORURO [S/U/dU]	369	417
009700	90.14.1	COLESTEROLO HDL	2.600	3.718
009700	90.14.2	COLESTEROLO LDL	1.400	938
009700	90.14.3	COLESTEROLO TOTALE	3.900	4.056
009700	90.14.4	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	63	86
009700	91.34.5	COLTURA DI LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI MITOGENI	45	4.371

VOLANTE Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
009700	90.60.1	COMPLEMENTO (C1 Inibitore)	18	134
009700	90.60.2	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno)	252	1.336
009700	90.15.2	CORTICOTROPINA (ACTH) [P]	27	500
009700	90.15.3	CORTISOLO [S/U]	63	491
009700	90.15.4	CREATINCHINASI (CPK o CK)	504	726
009700	90.15.5	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	54	225
009700	90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3.100	3.503
009700	90.16.4	CREATININA CLEARANCE	144	230
009700	90.61.1	CRIOGLOBULINE RICERCA	18	31
009700	90.16.5	CROMO	9	74
009700	90.61.3	CYFRA 21-1	9	171
009700	90.61.5	D-DIMERO (Test al lattice)	27	135
009700	90.17.1	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA) 9	18	167
009700	90.17.2	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	54	840
009700	90.17.3	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	45	584
009700	90.17.5	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	9	185
009700	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	5.750	18.228
009700	90.18.4	ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)	9	149
009700	90.93.3	ESAME CULTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	27	201
009700	90.93.4	ESAME CULTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO	18	135
009700	90.93.5	ESAME CULTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE	180	1.346
009700	90.94.2	ESAME CULTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]	738	6.133
009700	90.94.3	ESAME CULTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]	189	2.270
009700	90.19.2	ESTRADIOLO (E2) [S/U]	153	1.394
009700	91.36.5	ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA (nucleare o mitocondriale)	81	4.783
009700	90.21.1	FARMACI DIGITALICI	18	180
009700	90.64.2	FATTORE REUMATOIDE	648	3.065
009700	90.21.3	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (Grassi, prod. di digestione, parassiti)	27	166
009700	90.21.4	FECI SANGUE OCCULTO	144	507
009700	90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	1.400	8.904
009700	90.22.5	FERRO [S]	2.680	3.055
009700	90.65.1	FIBRINOGENO FUNZIONALE	450	1.202
009700	90.23.2	FOLATO [S/(Sg)Er]	81	515
009700	90.23.3	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]	153	950
009700	90.23.4	FOSFATASI ACIDA	27	45
009700	90.23.5	FOSFATASI ALCALINA	855	889
009700	90.24.5	FOSFORO	243	355
009700	90.25.1	FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) [S]	27	60
009700	90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	1.950	2.203
009700	90.27.1	GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]	4.400	5.148
009700	90.27.2	GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(Sg)Er]	18	129
009700	90.28.1	Hb - EMOGLOBINA GLICATA	576	4.268
009700	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.)	45	646
009700	90.94.4	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)	81	740
009700	90.68.1	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO	171	12.172
009700	90.68.3	IgE TOTALI	162	1.259
009700	90.69.1	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	18	99
009700	90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna)	765	3.817
009700	90.28.4	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]	63	668
009700	90.29.1	INSULINA [S]	45	394
009700	90.29.2	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	369	417
009700	90.30.2	LIPASI [S]	135	348
009700	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'	9	46
009700	90.32.2	LITIO [P]	18	62
009700	90.32.3	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]	108	778

VOLANTE Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
009700	90.32.5	MAGNESIO TOTALE [S/U/dU/(Sg)Er]	180	279
009700	90.33.4	MICROALBUMINURIA	117	481
009700	90.35.1	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]	9	94
009700	90.35.4	OSTEOCALCINA (BGP)	9	245
009700	91.05.2	PARASSITI INTESTINALI [ELMINTI, PROTOZOI] RICERCA MICROSCOPICA (C	243	1.390
009700	90.35.5	PARATORMONE (PTH) [S]	108	2.043
009700	90.37.4	POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er]	1.900	1.938
009700	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	9.600	24.768
009700	91.49.3	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	225	581
009700	90.38.1	PROGESTERONE [S]	117	1.068
009700	90.38.2	PROLATTINA (PRL) [S]	342	2.438
009700	90.72.2	PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE [P]	27	245
009700	90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	1.100	4.257
009700	90.72.4	PROTEINA S LIBERA [P]	27	321
009700	90.38.4	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]	2.000	8.460
009700	90.38.5	PROTEINE [S/U/dU/La]	216	244
009700	90.39.4	RAME [S/U]	18	84
009700	90.74.2	REAZIONE DI WAALER ROSE	135	289
009700	90.74.3	RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel)	9	70
009700	90.74.5	RETICOLOCITI (Conteggio) [(Sg)]	8	28
009700	91.08.1	SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutin.) [WIDA	18	145
009700	90.40.4	SODIO [S/U/dU/(Sg)Er]	1.700	1.734
009700	91.08.5	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]	540	2.619
009700	90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	1.600	4.560
009700	90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	522	1.488
009700	90.41.3	TESTOSTERONE [P/U]	99	968
009700	90.41.4	TESTOSTERONE LIBERO	36	512
009700	90.78.4	TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B	9	913
009700	90.81.5	TIPIZZAZIONE SOTTOPOPOLAZIONI DI CELLULE DEL SANGUE (Per ciascun a	45	769
009700	90.41.5	TIREOGLOBULINA (Tg)	414	5.523
009700	90.42.1	TIREOTROPINA (TSH)	1.950	10.647
009700	90.42.3	TIROXINA LIBERA (FT4)	1.950	12.402
009700	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)	650	5.064
009700	90.42.5	TRANSFERRINA [S]	360	1.721
009700	91.10.5	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. mediante emoagglutin. pa	160	925
009700	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VD	150	504
009700	90.43.2	TRIGLICERIDI	3.850	4.505
009700	90.43.3	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	1.800	11.520
009700	90.82.3	TROPONINA I	50	573
009700	90.43.5	URATO [S/U/dU]	2.350	2.655
009700	90.44.1	UREA [S/P/U/dU]	2.950	3.333
009700	90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	4.950	10.742
009700	90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMASIE (VES)	2.350	4.582
009700	91.14.1	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	140	1.130
009700	91.14.3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.)	150	1.317
009700	91.17.1	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI	50	503
009700	91.17.2	VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI IgM	50	601
009700	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg	150	1.502
009700	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg IgM	80	801
009700	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg	150	1.502
009700	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg	150	1.502
009700	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	100	1.001
009700	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	350	2.765
009700	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	300	3.003
009700	91.21.1	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA o EBNA o VCA) (E.I.A.)	50	674

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Giuseppe KRATTO

VOLANTE Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
009700	91.21.4	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (R. PAUL BUNNEL DAVID	65	683
009700	91.22.1	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI	150	1.188
009700	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI	300	3.270
009700	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI	250	1.970
009700	90.44.5	VITAMINA D	50	793
009700	90.45.1	VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO	70	782
Totale Budget al lordo			100.170	402.920
Stima ticket corrisposto dai cittadini				36.156
Totale Budget Netto				366.764

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Giuseppe PRATTO